

BANDO PROGETTI DI RETE TERRITORIALE

Operazioni 4.2.1, 6.4.1 e 6.4.2

FAQ

Aggiornamento al 19.02.2018

1) Il regime de minimis come è applicato nell'ambito dell'Operazione 4.2.1 del PROGETTO DI RETE?

Gli interventi candidati nell'ambito dell'Operazione 4.2.1 beneficiano di una agevolazione pari al 40% dell'investimento ammesso a contributo; in tal caso essi devono riguardare esclusivamente i prodotti (input e output) dell'Allegato 1 del Trattato (TFUE) e le imprese beneficiarie non sono assoggettate al regime *de minimis*.

Sono tuttavia anche ammessi interventi concernenti prodotti il cui output non è ricompreso nell'Allegato 1 del Trattato, ma in questo caso l'agevolazione prevista è pari al 10% della spesa ammessa ed è concessa nel rispetto del regime *de minimis* (massimale di contributo assegnato all'impresa nell'arco di tre anni pari a 200.000 €. Par. 10.7 del Bando).

2) E' possibile sostenere delle spese (di acquisto attrezzature, per interventi edili,...) dopo l'inoltro della domanda, rendicontando la spesa effettuata in caso di ammissione a finanziamento ?

In caso di ammissione a finanziamento della Domanda di contributo afferente a una delle tre Operazioni della RETE, sono rendicontabili le spese ammesse sostenute dopo l'inoltro della Domanda di sostegno. Sono anche rendicontabili le eventuali Spese tecniche concernenti il progetto, sostenute prima dell'inoltro della candidatura, purché relative a un periodo massimo di 180 giorni antecedente l'inoltro della Domanda di sostegno.

3) Possono essere ammesse la realizzazione di un sito internet, spese per promozione sul web (come ad esempio campagne su social, implementazione di sito internet esistente)?

L'acquisto o la realizzazione di software sono ammesse, come voce di costo ammissibile specifica, nel caso delle Operazioni 6.4.1 e 6.4.2 del Bando di RETE.

Nell'ambito dell'Operazione 4.2.1, questo tipo di investimento ed eventuali campagne promozionali sul web rientrano nella voce "consulenze specialistiche e spese generali e tecniche, ammesse fino ad un massimo del 12%, calcolato sull'importo dell'investimento materiale ammesso".

4) E' ammissibile la spesa per la bonifica dell'amianto?

I costi relativi alle operazioni di bonifica dell'amianto (ad esempio costi di smaltimento) non sono tra le spese ammissibili. La sostituzione / smaltimento dei tetti in eternit (ed in genere di manufatti in cemento / amianto) non è ammissibile come spesa a sé stante, ma è ammissibile nel quadro di un intervento di ristrutturazione di un fabbricato finalizzato a raggiungere uno degli obiettivi delle Operazioni del Bando e solamente qualora lo smaltimento sia volontario e non obbligatorio (tenendo conto del fatto che la normativa obbliga le aziende alla bonifica solo in caso di lastre deteriorate), dovendo

rispettare la regola generale per cui non sono ammissibili all'aiuto gli adeguamenti a norme obbligatorie. A queste condizioni, la ristrutturazione può ottenere un punteggio di priorità dovuto alla positiva ricaduta ambientale.

5) E' ammessa la partecipazione di un professionista (ad esempio un architetto) ad una RETE?

No. Il Bando di RETE TERRITORIALE, con riferimento alle tre Operazioni interessate, si rivolge alle imprese agricole, alle micro- e piccole imprese non agricole iscritte al Registro delle Imprese.

6) Se una ditta prevede un investimento, ma non viene finanziata, può decidere di restare comunque all'interno della RETE ammessa a contributo?

In caso di non ammissione a finanziamento di una delle candidature afferenti alla RETE, è facoltà del beneficiario escluso continuare o meno ad aderire alla RETE stessa ammessa a finanziamento. Nel caso in cui l'impresa non finanziata confermi l'adesione, la stessa avrà la funzione di Partecipante indiretto e non più di Beneficiario (Artt. 7 e 8 del Bando)

7) L'IVA è esclusa dal computo del contributo anche per l'az. Agricola in regime di esonero fiscale?

L'IVA non è compresa tra i costi ammissibili di nessuna Operazione della RETE.

8) Dettagli sulla priorità relativa ad investimenti che non consumano nuovo suolo.

Essendo tale priorità finalizzata a tutelare il suolo non ancora impermeabilizzato, nella valutazione si dovrà fare riferimento allo stato di fatto del suolo. Non potrà comunque essere riconosciuta detta priorità a nuove costruzioni realizzate su superfici che da fascicolo risultino essere state coltivate nell'annata agraria precedente alla presentazione della domanda.

La "tabella interventi" utilizzabile per la compilazione delle domande delle Operazioni in oggetto non prevede voci relative a "fabbricati interrati". Qualora in domanda il richiedente abbia utilizzato una delle voci relative alla costruzione di fabbricati senza consumo di nuovo suolo per la realizzazione di un fabbricato interrato, sarà valutato dall'ufficio istruttore se effettivamente il terreno ripristinato sopra il fabbricato sia idoneo alla coltivazione. Gli ampliamenti di fabbricati esistenti sono considerati senza consumo di nuovo suolo se contenuti entro il 20 % della superficie del fabbricato originario.

9) La costruzione di un nuovo fabbricato, con contestuale demolizione di un vecchio fabbricato, genera consumo di suolo?

La costruzione di un nuovo fabbricato su terreno agricolo nudo a seguito della demolizione di un vecchio fabbricato può essere considerata "costruzione senza consumo di nuovo suolo", attuando un regime di compensazione, purchè sia effettivamente riscontrabile che è stato demolito un vecchio fabbricato (di superficie almeno pari a quella del nuovo fabbricato costruito) e si è reso coltivabile il sedime sul quale era costruito.

10) Una cooperativa sociale è un soggetto ammissibile ai contributi dell'Operazione 6.4.1?

La cooperativa sociale, per essere ammessa ai benefici previsti dalle Operazioni sopra

cite, deve svolgere l'attività di cui all'art. 2135 del cc, la prevalenza del proprio fatturato deve derivare da tale attività agricola e infine almeno un amministratore (che deve essere anche socio: d.lgs 101/2005) deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

11) *Precisazioni sulle spese ammissibili relativamente agli interventi nel settore vitivinicolo.*

Nel caso di imprese di trasformazione (Operazione 4.2.1) con il PSL del GAL sono finanziabili:

- Cantina: costruzione o riattamento di fabbricati per trasformazione, stoccaggio, conservazione, commercializzazione (punti vendita aziendali purché ubicati all'interno delle unità produttive) dei prodotti vitivinicoli ·
- Attrezzature, recipienti e impianti per trasformazione, stoccaggio, conservazione, commercializzazione (punti vendita aziendali purché ubicati all'interno delle unità produttive) dei prodotti vitivinicoli ·
- Impianto depurazione e trattamento dei reflui di cantina ·
- Macchine per distribuzione acque reflue di cantina.

12) *Chiarimenti sulla compilazione di alcuni campi dell'Allegato 6*

Allegato 6 – Business Plan dell'Impresa

Nella tabella conclusiva, in cui vengono messi a confronto i valori economici iniziali con quelli finali, nella voce "Valore patrimoniale dell'azienda (valore complessivo di mercato di terreni, fabbricati, impianti, macchinari, ecc).", deve essere inserito il "costo storico" senza detrarre le quote di ammortamento.

13) *Chiarimenti in merito ai soggetti Beneficiari dell'Operazione 4.2.1*

Tra i Beneficiari dell'Operazione 4.2.1, sono compresi gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che trasformano e commercializzano i prodotti dell'All. 1 del TFUE, purché la materia prima sia di provenienza extra-aziendale per almeno il 66%.

Nel caso in cui la materia prima trasformata o commercializzata dall'impresa agricola sia di provenienza aziendale per più del 34%, la candidatura sull'Operazione 4.2.1 non è ammissibile.

Si precisa che, nel caso di Cooperativa agricola che candidi interventi per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti, la materia prima conferita dai soci (imprese con Partita IVA) è da considerarsi extra-aziendale.

14) *Chiarimenti in merito alla partecipazione alla RETE TERRITORIALE di Associazioni (Associazioni dilettantistiche sportive, associazioni culturali, associazioni ambientaliste,....) e altri soggetti (fondazioni, ...)*

Come riportato nel Bando (Art. 2), possono partecipare alla RETE sia i Beneficiari, ovvero le imprese iscritte al Registro delle imprese richiedenti contributo, sia i Partecipanti indiretti, ovvero le imprese che, pur non richiedendo contributo, intendono sottoscrivere l'Accordo di collaborazione della RETE.

Le associazioni e i soggetti in qualche misura assimilabili, non aventi carattere di "impresa", non possono partecipare alla RETE TERRITORIALE.

15) Nel caso di allestimenti e/o di interventi che non prevedano opere edili, quali Elaborati progettuali è necessario allegare alla Domanda di sostegno telematica?

In merito alla documentazione progettuale da allegare, si rimanda a quanto indicato al punto 11 del paragrafo 19.2.2 del Bando.

Si precisa in particolare che, anche nel caso di solo allestimento che preveda l'acquisto di macchinari e attrezzature e che non comporti la realizzazione di opere edili e/o di impianti (idraulico, elettrico, ecc.), è comunque necessario inoltrare una planimetria di progetto con indicazione della localizzazione dei macchinari e delle attrezzature fisse previste.

16) Nel caso di acquisto di beni di valore economico modesto, quanti preventivi occorre allegare alla Domanda di sostegno telematica?

Come indicato nel paragrafo 15 del Bando, fermo restando l'obbligo di presentare almeno tre proposte economiche tra loro confrontabili, nel caso di acquisizione di forniture o servizi il cui costo non superi singolarmente l'importo di 5.000,00 Euro (IVA esclusa), è possibile allegare alla Domanda di sostegno telematica tre preventivi desunti, ad esempio, da internet, da cataloghi di fornitori, ecc.. Detti preventivi devono riportare la data di emissione (nel caso di preventivi desunti da internet) o di riferimento (nel caso di cataloghi).

Si rammenta che non è comunque possibile frazionare la fornitura di un determinato bene al fine di rientrare in questa casistica.

17) Il bando specifica per le varie operazioni che non sono ammesse a contributo le spese effettuate prima della presentazione della domanda, nello specifico l'attestazione di effettuazione della spesa è il pagamento o anche l'emissione di un ordine, piuttosto che di una fornitura da parte del fornitore del beneficiario?

Le opere o le forniture di cui siano già state emesse fatture o buoni d'ordine prima dell'inoltro della domanda di sostegno sono ammissibili a contributo e rendicontabili?

In merito, di seguito si riporta il contenuto del paragrafo 15 del Bando:

“...Non potranno essere ammesse a contributo spese effettuate prima della presentazione della domanda di sostegno (data della trasmissione on line della domanda), ad eccezione delle spese generali legate ai progetti, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità, consulenze, ecc. necessari per la presentazione della domanda medesima, se effettuate nei sei mesi (180 gg) precedenti alla data di presentazione della Domanda di sostegno.

Le spese ammissibili dovranno essere sostenute entro la data di conclusione del progetto.

Fanno fede i documenti contabili (fatture di acconti e saldo, caparre confirmatorie, documenti di trasporto e di pagamento) richiesti.

Tutti i suddetti documenti, compresi i documenti di trasporto, dovranno avere data successiva alla data di trasmissione online della domanda di sostegno.

La stipula dei contratti e/o le ordinazioni di lavori e/o di forniture possono essere antecedenti alla data di presentazione della domanda telematica, purché l'effettivo

inizio dei lavori o la consegna dei beni sia avvenuta dopo la data di presentazione della domanda di sostegno.”

18) Sono ammissibili consulenze specialistiche e spese tecniche per un ammontare non superiore al 12% dell'importo degli investimenti materiali a cui tali spese sono riferite; nel caso di consulenze informatiche o di progettazione grafica, non essendoci spese materiali cui riferire l'aliquota come va calcolato l'ammontare? In generale per le suddette spese è sufficiente indicare l'importo della spesa o allegare tre preventivi?

Il Bando multioperazione tratta l'argomento in modo differente, in relazione alla diversa ammissibilità delle spese previste nelle singole Operazioni del PSR.

In sintesi, l'Operazione 4.2.1 comprende le spese relative a “*consulenze informatiche o di progettazione grafica*” tra le Spese generali, il cui ammontare complessivo inseribile nella Domanda di sostegno può ammontare al Massimo al 12% dell'investimento materiale proposto (paragrafo 9.5 del Bando).

Tali tipologie di spesa (Spese generali, ad esempio, “progettazione grafica”, ecc...) sono ammissibili anche per l'Operazione 6.4.1 e l'Operazione 6.4.2 (rispettivamente paragrafo 10.5 e paragrafo 11.5 del Bando).

Per queste tipologie di spese, all'atto dell'inoltro della Domanda di sostegno, non sono richiesti specifici preventivi, ma è necessario determinare percentualmente il relativo costo e indicarlo nel progetto e in domanda.

Tuttavia, l'Operazione 6.4.1 e l'Operazione 6.4.2 ammettono tra gli investimenti possibili anche l'“acquisto e realizzazione di software” (rispettivamente paragrafo 10.5 e paragrafo 11.5 del Bando). In questo caso, è necessario fornire, all'atto dell'inoltro della domanda di sostegno, n. 3 (tre) preventivi relativi alla fornitura proposta (salvo i casi precisati dal bando); i preventivi devono essere tra loro confrontabili e concorrenziali, intestati al Beneficiario. Unitamente ai 3 (tre) preventivi, devono essere inoltrati il Quadro di raffronto e la relazione tecnico economica a firma del beneficiario con indicazione motivata del preventivo prescelto (paragrafo 19.2.2 del bando; per le Dichiarazioni inerenti la scelta motivata del preventivo, si prega di utilizzare il Modello predisposto dal GAL, disponibile sul sito alla voce “Ulteriori allegati e dichiarazioni”).

19) Nel caso di acquisto di beni di valore economico superiore a 5.000,00 (IVA esclusa) quanti preventivi occorre allegare alla Domanda di sostegno telematica?

Per la definizione delle spese ammissibili al sostegno, si rimanda alle specifiche riportate nel Bando multioperazione (paragrafo 15 e paragrafo 19.2.2) che precisa la modalità con la quale le spese, per essere ammissibili al sostegno, devono essere definite, coerentemente con la tipologia di intervento, sulla base del Prezziario regionale o sulla base di preventivi.

Nell'impossibilità di redigere il Computo metrico, per mancanza di voci di costo nel Prezziario Regionale, il Beneficiario dovrà fare riferimento ad almeno 3 (tre) preventivi indipendenti (forniti da 3 operatori differenti), comparabili e competitivi rispetto ai prezzi

di mercato, per ciascuna voce di spesa separata (forniture e servizi), compresi opere in falegnameria, impianti, etc.

Si precisa che almeno 3 (tre) preventivi, obbligatoriamente intestati al Beneficiario e datati, dovranno essere trasmessi al GAL contestualmente all'inoltro telematico della Domanda di sostegno.

Oltre ai 3 (tre) preventivi, all'atto dell'inoltro della Domanda di sostegno, occorre inviare un quadro di raffronto dei preventivi e una relazione tecnica economica, entrambi a firma del Beneficiario, che evidenziano il preventivo che, per parametri tecnico economici, viene ritenuto il più idoneo e viene pertanto prescelto.

Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire i preventivi di più fornitori, occorre predisporre una Dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri fornitori concorrenti, oltre a quello prescelto, in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare (paragrafo 19.2.2 del bando; per le Dichiarazioni inerenti la scelta motivata del preventivo, si prega di utilizzare il Modello predisposto dal GAL, disponibile sul sito alla voce "Ulteriori allegati e dichiarazioni").

20) La domanda di sostegno candidata dal beneficiario può comprendere tra le voci di spesa gli interventi di manutenzioni ordinaria e straordinaria?

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, così come definiti al comma 1 art. 3 D.P.R. 380/2001, non sono mai compresi tra le spese ammissibili a contributo.

Si rimanda in merito rispettivamente ai seguenti punti del Bando:

- per l'operazione 4.2.1 al punto 9.5;
- per l'operazione 6.4.1 al punto 10.5;
- per l'operazione 6.4.2 al punto 11.5.

Ai fini della tipologia di intervento farà fede quanto segnalato/autorizzato al/dallo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) competente per territorio.

Eventuali richiami contenuti nel bando e riferiti alle voci di costo attinenti alle "manutenzioni periodiche" sono da riferirsi esclusivamente alla procedura generale di rendicontazione adottata per i Bandi del PSR, ma non sono applicabili per il presente Bando di RETE.